



Anno I

Mogadiscio, 10 aprile 1957

Suppl. N. 2 al N. 4

PUBBLICAZIONE MENSILE

DIREZIONE E REDAZIONE PRESSO IL MINISTERO PER GLI AFFARI GENERALI
DIPARTIMENTO DEI SERVIZI

PREZZO: So. 3 per numero — Arretrati il doppio — **ABBONAMENTI:** Annuo, per la Somalia So. 75; Estero So. 100 — L'abbonamento in qualunque tempo richiesto, decorre dal 1° gennaio e l'abbonato riceverà i numeri arretrati — **INSERZIONI:** per ogni riga o spazio di riga So. 1,50 — Le inserzioni si ricevono presso il Ministero AA.GG. - Dip. Servizi — L'importo degli abbonamenti e delle inserzioni deve essere versato all'Ufficio Tasse Affari

SOMMARIO

PARTE PRIMA

LEGGI E DECRETI

LEGGI:

N. N.

DECRETI:

- DECRETO 27 marzo 1957 n. 21 di rep.: *Ordinamento carcerario della Somalia* 245
- DECRETO 12 febbraio 1957 n. 22 rep.: *Norme per il conferimento incarichi e supplenze Scuole Primarie della Somalia* 262

PARTE SECONDA

DECRETI AMMINISTRATIVI

- DECRETO del 28 febbraio 1957 n. 66 rep.: *Destinazione del Sig. Franchina Sebastiano alle funzioni di Cancelliere presso la Corte di Giustizia* 273
- DECRETO 20 febbraio 1957 n. 67 rep.: *Libera disponibilità terreno demaniale alla Signora Medina Mohamed Culmie* 273
- DECRETO 23 febbraio 1957 n. 68 rep.: *Libera disponibilità terreno demaniale alla S.p.A. AGIP* 274
- DECRETO 30 agosto 1956 n. 69 rep.: *Concessione edilizia al Sig. Marano Sante* 275
- DECRETO 4 dicembre 1956 n. 70 rep.: *Concessione edilizia al Sig. Marano Sante* 276

PARTE TERZA

V A R I E

Ministero AA. EE. Certificato 6 aprile 1957 n. 801681: <i>Deposito marchio d'impresa della Società Farmaceutici Italia</i>	279
Ministero AA. EE. Certificato 6 aprile 1957 n. 801682: <i>Deposito marchio d'impresa della Società Farmaceutici Italia</i>	280
Ministero AA. EE. Certificato 6 aprile 1957 n. 801683: <i>Deposito marchio d'impresa della Società Farmaceutici Italia</i>	280
Ministero AA. EE. Certificato 6 aprile 1957 n. 801684: <i>Deposito marchio d'impresa della Società Farmaceutici Italia</i>	281
Ministero Affari Finanziari: « <i>Avviso ad opponendum</i> » della <i>Sig. gnora Medina Uehelié Roble</i>	282
Ministero Affari Finanziari: « <i>Avviso ad opponendum</i> » del <i>Sig. Kennedit Ahmed Iusuf</i>	282
F.lli Mortara S. A.: <i>Estratto verbale di assemblea</i>	283
Manifattura Coloniere d'Africa: <i>Convocazione di Assemblea Ordinaria</i>	283
Cooperativa Edilizia di Mogadiscio: <i>Convocazione di Assemblea Generale Straordinaria</i>	284

PARTE PRIMA

LEGGI E DECRETI

GOVERNO DELLA SOMALIA.

DECRETO 27 marzo 1957, n. 21 rep.

Ordinamento Carcerario.

L'AMMINISTRATORE

VISTO il decreto 18 maggio 1956 n. 78 « Ordinamento del Governo della Somalia »;

VISTA l'ordinanza 26 novembre 1954 n. 22 « Organizzazione e funzionamento degli stabilimenti carcerari »;

CONSIDERATA la necessità di emanare le norme regolamentari ai sensi dell'art. 13 dell'ordinanza predetta;

SENTITO il Consiglio dei Ministri;

SU PROPOSTA del Ministro per gli Affari Interni, di concerto con il Presidente della Corte di Giustizia;

DECRETA:

Art. 1.

E' approvato l'unito Ordinamento carcerario.

Art. 2.

L'Ordinamento di cui all'articolo precedente entra in vigore dalla data di pubblicazione sul Bollettino Ufficiale.

Mogadiscio, il 27 marzo 1957.

p. L'AMMINISTRATORE
P. Franca

ABDULLAHI ISSA MOHAMUD
HAGI MUSSA BOGOR

VISTO n. 174 del 2 aprile 1957.

p. Carc.: FINOCCHIARO.

VISTO e Registrato - Reg. n. 2, foglio n. 140.

Mogadiscio, il 8 aprile 1957.

Il Magistrato ai Conti: SPADARO.

MINISTERO PER GLI AFFARI INTERNI

ORDINAMENTO CARCERARIO

CAPO I.

Disposizioni generali.

Art. 1.

In ogni stabilimento carcerario le pene si scontano con l'obbligo di lavoro.

Nel riguarda dei minori degli anni 18 il lavoro ha carattere prevalentemente educativo.

Art. 2.

Per ogni detenuto è compilata dal Direttore dello Stabilimento la cartella biografica, in cui sono riassunte le annotazioni concernenti il detenuto risultanti dai principali registri dello Stabilimento.

La cartella è conservata nel fascicolo del detenuto ed è trasmessa agli Stabilimenti in cui il detenuto è trasferito.

CAPO II.

Vigilanza sugli Stabilimenti Carcerari e sull'esecuzione delle pene.

Art. 3.

Tutti gli stabilimenti carcerari del Territorio sono amministrati dai Commissari Distrettuali territorialmente competenti.

Le Carceri Centrali di Mogadiscio sono amministrate da un Direttore nominato dal Ministro per gli Affari Interni su proposta del Pubblico Ministero.

L'attività dei Commissari Distrettuali è sottoposta al controllo amministrativo dei Prefetti.

Art. 4.

Il Pubblico Ministero esercita la vigilanza su tutti gli stabilimenti carcerari del Territorio, direttamente o per mezzo dei Giudici Regionali, per assicurare in ogni campo l'osservanza delle leggi e dei regolamenti.

Egli adotta anche d'ufficio i provvedimenti relativi alla esecuzione delle pene detentive che si rendano necessari a garanzia dei diritti dei condannati; e propone in ogni altra materia, ai competenti organi amministrativi, i provvedimenti che ritiene opportuni.

Art. 5.

Il Giudice Regionale, nell'ambito della sua competenza Territoriale, vigila sull'esecuzione delle pene detentive, visitando almeno ogni due mesi gli Stabilimenti carcerari e riferendo sui risultati delle sue ispezioni al Pubblico Ministero.

In caso di urgenza, egli può adottare provvedimenti provvisori, riferendone subito al Pubblico Ministero, che può revocarli o modificarli.

CAPO III.

Classificazione degli Stabilimenti Carcerari.

Art. 6.

Gli Stabilimenti Carcerari si distinguono:

- Stabilimenti di custodia preventiva;
- Stabilimenti di pena ordinaria;
- Stabilimenti di pena speciali.

Art. 7.

Sono stabilimenti di custodia preventiva:

- Le Carceri Giudiziarie Centrali;
- Le Carceri Giudiziarie Regionali;
- Le Carceri Giudiziarie Distrettuali.

Art. 8.

Sono stabilimenti di pena ordinaria le case di reclusione e di arresto.

Art. 9.

Sono stabilimenti di pena speciali:

- gli stabilimenti per i minori di anni 18;
- le case per minorati fisici e psichici;
- i sanatori giudiziari.

CAPO IV.

Assegnazione agli Stabilimenti Carcerari.

Art. 10.

Alle carceri giudiziarie sono assegnati:

- a) gli imputati;
- b) i detenuti a disposizione dell'Autorità P.S.;
- c) i detenuti per ragioni di estradizione;
- d) i condannati in attesa di assegnazione a stabilimenti di pena.

Nelle carceri giudiziarie regionali possono avere esecuzione le condanne a pene detentive non superiori a mesi 12 (dodici).

Art. 11.

Agli Stabilimenti di pena ordinaria sono assegnati i condannati all'ergastolo, alla reclusione e all'arresto.

Art. 12.

I minori degli anni 18 sono assegnati a stabilimenti distinti da quelli degli adulti ovvero a sezioni distinte di tali stabilimenti.

Art. 13.

Sono assegnati alle case per minorati fisici o psichici i condannati a pena diminuita per infermità psichica, o per sordomutismo, o per cronica intossicazione prodotta da alcool o da sostanze stupefacenti; gli ubriachi abituali e le persone dedite all'uso di sostanze stupefacenti e i condannati invalidi o affetti da malattie croniche.

Se la condanna da scontare e l'arresto, i condannati predetti sono assegnati a sezioni speciali degli stabilimenti destinati all'esecuzione di tale pena.

Art. 14.

Sono assegnati ai sanatori giudiziari i condannati affetti da tubercolosi o predisposti a questa malattia.

Art. 15.

Le donne sono assegnate a sezioni distinte.

Art. 16.

Sono assegnati a sezioni speciali degli stabilimenti per l'esecuzione della pena della reclusione, purché non trattasi di recidivi nello stesso delitto:

- 1) i condannati per delitti colposi;
- 2) i condannati ai quali fu concesso l'attenuante dei particolari motivi morali o sociali o della provocazione o della suggestione di folle in tumulto;
- 3) i condannati alla sola pena della multa, i quali scontano, nel caso di conversione, la pena della reclusione.

Art. 17.

All'assegnazione dei condannati agli stabilimenti provvede il Ministero per gli Affari Interni su proposta del Pubblico Ministero.

CAPO V.

Organizzazione degli Stabilimenti Carcerari.

Art. 18.

In ogni stabilimento di pena, ordinario o speciale, si tiene conto, nella ripartizione dei condannati, della recidiva e dell'indole del reato, dell'età dei condannati e del lavoro al quale sono stati assegnati.

Le donne di facili costumi sono separate dalle altre. Speciali locali, con opportuno arredamento sono destinati alle donne autorizzate dalla Direzione a tenere con sé i loro figliuoli che non hanno raggiunto l'età di due anni.

Art. 19.

Negli stabilimenti carcerari si attua l'isolamento notturno. Sono sottoposti all'isolamento continuo:

- a) gli imputati durante l'istruzione, salva disposizione dell'Autorità Giudiziaria;
- b) i detenuti a disposizione della Polizia Giudiziaria o di altra Autorità, in caso che ne sia fatta richiesta.

Art. 20.

Sono custoditi in separati locali i detenuti di transito e quelli a disposizione della Polizia Giudiziaria, in modo che sia impedita ogni comunicazione con gli altri detenuti.

Lo stesso criterio si applica per gli imputati appartenenti alle forze Armate dello Stato ed ai Corpi assimilati.

Art. 21.

I condannati, appena ammessi nello stabilimento, sono isolati in celle di osservazione.

La durata del periodo d'isolamento è stabilito dal Direttore, ma non può oltrepassare un mese.

Questa disposizione non si applica ai condannati all'arresto ed ai condannati indicati nell'Art. 16 salvo casi eccezionali.

Art. 22.

Durante il periodo di isolamento il condannato è visitato giornalmente dal Direttore e dal Medico, i quali prendono nota su apposito registro delle osservazioni fatte. In base ad esse si provvede alla ripartizione dei condannati nelle sezioni speciali degli Stabilimenti.

CAPO VI.

Apertura e chiusura degli Stabilimenti e visite.

Art. 23.

L'ora dell'apertura e della chiusura degli Stabilimenti Carcerari è determinata dal regolamento interno.

Subito dopo la chiusura dello stabilimento le chiavi dell'ingresso principale vengono dal portinaio consegnate al Comandante che le consegnerà a lui nel mattino successivo e nell'ora fissata per l'apertura.

All'infuori del Direttore, del Comandante, o per gravi motivi di servizio, dalle persone che ne hanno diritto per ragioni del loro ufficio, nessuno, durante la notte, può entrare in uno stabilimento carcerario ed uscirne.

Art. 24.

Le singole sezioni di uno stabilimento devono avere un campanello di allarme in comunicazione col Corpo di Guardia Centrale e possibilmente anche con l'alloggio del Comandante, affinché l'agente di custodia addetto alla sorveglianza dei detenuti possa dare avviso immediato di ogni avvenimento che interessi la sicurezza e la disciplina.

Art. 25.

Per visitare uno stabilimento carcerario occorre il permesso del Ministero per gli Affari Interni.

Tale permesso non occorre:

- a) al Presidente dell'Assemblea Legislativa;
- b) ai Membri del Governo;
- c) al Presidente della Corte di Giustizia ed al Giudice di Appello;
- d) ad ogni Magistrato nell'esercizio delle sue funzioni;
- e) ai Prefetti nelle loro Regioni.

Di ogni visita è presa nota dalla Direzione dello Stabilimento.

CAPO VII

Ingresso dei detenuti negli Stabilimenti Carcerari.

Art. 26.

Negli stabilimenti carcerari può essere ammesso:

- 1) chi vi è tradotto dalla Forza Pubblica in stato di arresto;
- 2) chi si costituisce esibendo un'ordine dell'Autorità Giudiziarla competente;
- 3) chi dichiara di aver poco prima commesso un reato per il quale è obbligatorio l'arresto in flagranza o per il quale è obbligatorio il mandato di cattura, ovvero che è latitante od evaso.

Di ogni ammissione in uno stabilimento è dato immediatamente avviso all'Autorità Giudiziarla che ha emeso il mandato o l'ordine e negli altri casi al Giudice Regionale.

Art. 27.

In ogni stabilimento vi è un registro di matricola, le cui pagine sono numerate e visitate dal Pubblico Ministero o Giudice Regionale; il registro reca in fine l'indicazione del numero delle pagine che lo compongono.

Nel registro si scrivono, in ordine cronologico, il cognome, il nome, il luogo di nascita, l'età, lo stato, il nome dei genitori, i contrassegni personali delle persone che sono ammesse nello stabilimento, il giorno e l'ora di entrata, il tempo ed il luogo dell'arresto con l'indicazione del provvedimento in forza del quale furono arrestate, dell'Autorità a disposizione della quale si trova il detenuto e del nome degli agenti che procedettero alla consegna.

Nello stesso registro sono altresì iscritti la data dell'uscita dallo stabilimento ed il provvedimento che lo ordina.

Art. 28.

Il Comandante procede alla perquisizione, all'annotazione sul registro di matricola di tutti i contrassegni ed al rilievo delle impronte digitali della persona ammessa nello stabilimento.

Se si tratta di condannato, il Comandante lo fa tradurre alla presenza dell'Autorità dirigente per le ulteriori disposizioni.

Art. 29.

Delle carte, del denaro e degli oggetti di valore depositati dal detenuto o trovati a lui nascosti indosso si prende nota in uno speciale registro, e se si tratta di imputato, ne è data comunicazione alla Autorità Giudiziarla competente.

Le carte e gli altri oggetti di valore sopra indicati, qualora l'Autorità Giudiziarla non disponga diversamente, sono dati in consegna al contabile od al Comandante. Il consegnatario ne fa un inventario al quale unisce un cartellino indicante le generalità ed il numero di matricola del detenuto.

Il denaro è versato nella cassa dello stabilimento a favore del detenuto.

Art. 30.

Eseguita la registrazione e la perquisizione indicate negli articoli precedenti, il detenuto è condotto in una cella di osservazione in attesa della visita medica che ha luogo, al più tardi, il giorno successivo.

Il medico accerta le condizioni di salute del detenuto, controlla i contrassegni personali indicati nel registro matricola (riprodotti nella cartella biografica) e delibera se il detenuto è idoneo a lavori organizzati nello stabilimento o ad altri lavori.

Quando dalla visita medica risultano circostanze che possono interessare la Giustizia, la direzione ne dà avviso alla Autorità Giudiziarla competente.

Se una detenuta dichiara di essere incinta o di avere partorito da meno di sei mesi, il medico procede ai necessari accertamenti, riferimento, se del caso, alla Direzione, perché possa provocarsi dal Magistrato che ha disposto la carcerazione, l'ordine del rinvio dell'esecuzione.

Art. 31.

Ai condannati sprovvisti di corredo proprio sono distribuiti gli oggetti di vestiario dei quali abbiano bisogno.

L'uso del vestiario uniforme è obbligatorio per i condannati a pena maggiore di sei mesi.

I detenuti adibiti ai servizi domestici ed ai lavori esterni indossano il vestiario uniforme.

Art. 32.

Dopo la visita medica, il Comandante dispone che il condannato sia sottoposto ad un bagno ed al taglio della barba. Ai condannati a pena superiori a tre mesi sono tagliati i capelli, e così pure ai condannati a pena non eccedenti i tre mesi se il medico lo dispone.

Gli imputati di sesso maschile sono sottoposti al bagno, al taglio della barba e dei capelli sempre che l'Autorità Giudiziaria competente non abbia disposto altrimenti.

Art. 33

A tutti i detenuti ammessi negli stabilimenti di custodia preventiva e di pena, il Comandante comunica oralmente le disposizioni regolamentari concernenti le norme di condotta del detenuto.

CAPO VIII

Norme di condotta dei detenuti.

Art. 34.

L'orario della sveglia e del riposo è fissato dalle singole Direzioni; al segnale della sveglia i detenuti debbono alzarsi, curare la pulizia personale, l'assetto dei posti e la nettezza della cella.

La pulizia degli altri locali è fatta dai detenuti adibiti dalla Direzione a tale servizio.

Art. 35.

Il regolamento interno stabilisce l'ora in cui i detenuti, che durante il giorno siano stati riuniti in locali comuni, ritornano nelle loro celle o nei dormitori, e l'ora in cui ha inizio il riposo notturno.

Da questa ora sino a quella della sveglia il silenzio è obbligatorio. Anche durante le ore del riposo notturno, il detenuto può adempiere a pratiche religiose individuali purché non arrechi disturbo agli altri.

Art. 36.

I detenuti delle singole categorie sono condotti giornalmente per turno a passeggio sotto continua sorveglianza del personale di custodia.

La durata del passeggio è stabilita in modo che ciascuno detenuto possa godere almeno di un'ora di passeggio al giorno.

I detenuti devono passeggiare in buon ordine, ovvero star seduti e devono parlare a bassa voce.

Art. 37.

I detenuti devono obbedire prontamente e rispettosamente senza alcuna osservazione agli agenti di custodia ed alle persone addette allo stabilimento.

Non possono comunicare con detenuti di altri reparti o in stato di isolamento continuo.

Quando non sono obbligati al silenzio, devono parlare a bassa voce. Devono tenere contegno corretto verso i compagni.

Sono vietati i canti, le grida, le parole scortette, le domande e i reclami collettivi, ed ogni discorso in linguaggio convenzionale o comunque non intelligibile.

Art. 38.

Il detenuto che reca danno allo stabilimento ed agli oggetti che sono in esso, o che gli sono stati consegnati, deve risarcirli senza pregiudizio dell'eventuale procedimento penale o disciplinare.

Il prelevamento delle somme occorrenti viene fatto sul danaro di cui si trova o si troverà provvisto l'autore del danno.

Quando il danno è prodotto in un locale in cui sono più detenuti, e l'autore ne è sconosciuto, al risarcimento sono obbligati solidamente tutti i detenuti presenti nel momento in cui il danno stesso fu cagionato, o, se tale momento non è stato possibile accertare, tutti quelli che sono detenuti nel locale al momento in cui il danno viene constatato.

Art. 39.

Nessun detenuto può tenere presso di sé danaro, oggetti di valore, rasoi, temperini, coltelli, forbici o altri strumenti ed oggetti atti ad offendere.

L'Autorità dirigente può, per ragioni di lavoro o per necessità personali del detenuto, consentire il possesso di utensili e di oggetti non facenti parte del corredo del detenuto.

Art. 40.

I detenuti possono far pervenire istanze all'Amministratore, al Ministro per gli Affari Interni, alla Autorità dirigente, al Pubblico Ministero, al Giudice Regionale, e, se si tratta di imputato, anche alla Autorità a disposizione della quale si trovano.

Ogni reclamo è trasmesso all'Autorità alla quale è diretto, unito all'estratto della cartella biografica.

Per le istanze, per le impugnazioni e per ogni altra dichiarazione di carattere giuridico è tenuto un registro in ordine cronologico progressivo.

Art. 41.

I detenuti possono sempre rivolgersi al Direttore, direttamente o per mezzo delle persone preposte alla vigilanza dello stabilimento, qualora ritengano averne motivi plausibili.

Possono anche chiedere la visita del medico, del comandante e capoguardia, rivolgendosi all'agente di servizio.

CAPO IX

Colloqui.

Art. 42.

Nessuna persona estranea all'amministrazione dello Stabilimento od alla sorveglianza dei detenuti può essere ammessa a colloquio con essi, senza un permesso scritto dall'Autorità giudiziaria competente.

se si tratta di imputato o dell'Autorità di Pubblica Sicurezza, se si tratta di detenuti a sua disposizione, ovvero dell'Autorità dirigente se si tratta di condannato.

Il colloquio non deve eccedere la durata di mezz'ora.

In casi eccezionali l'Autorità dirigente può far protrarre il colloquio fino ad un'ora.

I permessi di colloquio valgono per una sola volta e per il giorno in essi indicato e sono annotati in apposito registro e conservati negli Uffici della Direzione.

I giorni e le ore fissati ai colloqui saranno stabiliti dal Direttore dello Stabilimento con suo provvedimento da esporre nell'albo del Carcere e da comunicare alle Autorità competenti al rilascio dei permessi.

Art. 43.

I colloqui si tengono in appositi locali con l'assistenza degli agenti di custodia o delle guardiane.

L'Autorità che concede il colloquio può disporre, per ragioni eccezionali, che questo sia tenuto in un locale distinto.

Per i detenuti infermi, i colloqui possono avere luogo nella infermeria.

E' vietato alle persone ammesse al colloquio di parlare a bassa voce al detenuto, di servirsi di un linguaggio sconosciuto o convenzionale o comunque non intelligibile, di dar notizie che possano in modo qualsiasi turbare il corso regolare della giustizia e la disciplina interna dello Stabilimento.

Gli addetti alla custodia dello stabilimento che sono ufficiali di polizia giudiziaria possono procedere a perquisizione personale su chi si presenta per il colloquio, quando abbiano fondato motivo di sospetto.

Art. 44.

Quando il personale di custodia che assiste al colloquio ha motivo di sospettare che la persona ammessa a colloquio e il detenuto tengono intelligenze pericolose e comunque illecite, sospende immediatamente il colloquio riferendone, per mezzo del comandante, all'Autorità dirigente.

Art. 45.

I detenuti non possono ricevere o inviare lettere ed altri scritti senza che prima siano stati letti e visti dall'Autorità dirigente o da persona di sua fiducia.

Se si tratta di imputati, l'Autorità giudiziaria può disporre che la corrispondenza non abbia corso senza il suo visto.

Allorché l'Autorità dirigente ritiene di non dare corso ad una corrispondenza procede al sequestro di essa.

Se la corrispondenza sequestrata riguarda un fatto per cui è in corso o può essere iniziato procedimento penale, è trasmessa al Pubblico Ministero.

CAPO X.

Infermità — Nascite o morti

Art. 46.

Se un detenuto dà segni di alienazione mentale, il medico dispone che sia posto in osservazione e prescrive le cautele ed i provvedimenti che ritiene opportuni per accertare se l'alienazione effettivamente sussiste e per garantire la sicurezza dell'infermo e l'ordine dello Stabilimento.

Delle osservazioni fatte e dei provvedimenti dati il medico informa per iscritto la Direzione, la quale riferisce al Pubblico Ministero e, se si tratta di imputato, anche all'Autorità Giudiziaria che precede.

Art. 47.

I detenuti infermi vengono curati nella loro cella, camera o cunicolo; ma il medico, avuto riguardo all'indole ed alla gravità della malattia, può proporre che il detenuto sia rievocato nella infermeria dello stabilimento.

Può proporre anche, nel caso di malattia grave che non possa essere curata senza pericolo per lo stabilimento, il ricovero in luogo esterno di cura.

Il passaggio all'infermeria è disposto dal Direttore.

Il ricovero in un pubblico ospedale dev'essere autorizzato dal Ministro degli Affari Interni o dal Pubblico Ministero se si tratta di imputato, tranne nei casi di urgenza, nei quali provvede l'Autorità dirigente che informa immediatamente le altre predette Autorità.

Art. 48.

Quando una detenuta partorisce in carcere, l'Autorità dirigente trasmette entro le 24 ore, la dichiarazione della nascita all'ufficiale dello Stato Civile, e, se si tratta di una imputata, ne dà immediato avviso alle competenti autorità giudiziarie.

Art. 49.

Nel caso di morte di un detenuto, il medico, fatte le constatazioni di legge, presenta rapporto alla direzione, che trasmette dichiarazione al competente Ufficio di Stato Civile, l'Autorità dirigente dispone che ne sia fatta annotazione nei registri dello stabilimento, informando la Autorità Giudiziaria competente per il procedimento e per l'esecuzione ed il Pubblico Ministero.

Si procede subito all'inventario degli oggetti lasciati dal defunto, al regolamento e alla chiusura del suo conto corrente.

Copia dell'inventario, con l'indicazione di quanto ha lasciato il detenuto, e fatta pervenire al Commissario Distrettuale della località di origine unitamente all'avviso del decesso per la notifica alla famiglia ed agli eredi.

Art. 50.

Nel caso di morte, i cadaveri dei detenuti sono messi a disposizione delle famiglie.

Se queste non provvedono alla sepoltura, vi provvede l'Amministrazione sostenendo la relativa spesa.

CAPO XI.

Lavoro.

Art. 51.

Il Ministero per gli Affari Interni determina i lavori che debbono essere organizzati negli stabilimenti carcerari.

Il lavoro dei detenuti può essere eseguito nell'interno degli stabilimenti ed all'aperto.

Il lavoro all'aperto e quello che si esegue fuori della cinta muraria dello stabilimento.

Tutti i lavori a carattere artigiano devono essere remunerati nella misura prevista dall'Autorità dirigente ed approvata dal Ministero per gli Affari Interni.

Art. 52.

Nell'interno degli stabilimenti sono organizzate lavorazioni che consentono di dar lavoro ai detenuti in esecuzione di pena.

Può altresì essere consentito che i detenuti rimangano durante la notte fuori dallo stabilimento, purché sul posto del lavoro e nelle immediate vicinanze possono sistemarsi, anche con carattere di provvisorietà, alloggi che presentino sufficiente garanzia di sicurezza e di disciplina.

Art. 53.

L'assegnazione dei detenuti ai diversi lavori organizzati nello stabilimento è fatta dal Direttore.

Nell'assegnazione dei detenuti al lavoro si deve avere riguardo, nei limiti consentiti dalla organizzazione del lavoro, alle precedenti occupazioni di ciascun detenuto od a quelle a cui probabilmente potrà attendere dopo la pena che viene scontata.

Ai servizi domestici dello stabilimento possono essere adibiti solamente detenuti di condotta esemplare.

Art. 54.

I detenuti possono essere occupati a lavori diversi da quelli organizzati ai sensi dell'art. 52 purché l'Amministrazione ne riconosca la possibilità e l'opportunità.

Art. 55.

La durata del lavoro è di otto ore per ogni giorno.

L'Autorità dirigente può derogare eccezionalmente alle disposizioni concernenti il riposo festivo e la durata del lavoro.

Art. 56.

Prima di essere ammessi a qualsiasi lavoro retribuito i detenuti fanno un tirocinio gratuito non superiore a tre mesi.

L'ammissione al lavoro retribuito è deliberata dal Direttore.

L'Autorità dirigente determina la misura delle mercedi stabilendo categorie di lavoratori avuto riguardo alla specie del lavoro, alla capacità ed al rendimento del detenuto.

Per lavoro retribuito si intende quello delle officine artigianate esistenti nello stabilimento.

Art. 57.

Tutti gli oggetti dati ai detenuti in uso o che si ritengono pericolosi debbono essere, al termine del lavoro, ritirati dalle celle.

In ogni laboratorio ed in ogni cella per detenuti lavoratori deve essere sempre affissa una nota esatta degli arnesi, utensili o macchine che vi si trovano con la indicazione di quelli che alla sera devono essere ritirati.

Art. 58.

Per i danni cagionati alle materie, ai manufatti, agli utensili, alle macchine, si applicano le disposizioni dell'art. 38.

CAPO XII.

Pecunia dei detenuti.

Art. 59.

Il fondo del detenuto è unico ed è costituito dal denaro che egli possedeva all'ingresso nello stabilimento, quello inviategli dalla famiglia o da altri e dai premi e dalla remunerazione che gli spetta per il lavoro prestato.

Art. 60.

Ogni atto di disposizione del peculio deve essere autorizzato dal Direttore secondo le norme di questo regolamento.

Il detenuto non può disporre di alcuna somma in favore di altro detenuto che non sia suo ascendente, discendente, coniuge o fratello.

Le spese di sopravvitto non possono eccedere i 4/5 della somma disponibile.

CAPO XIII.

Servizio religioso.

Art. 61.

All'assistenza spirituale e religiosa dei detenuti musulmani provvede un Sentone nominato dal Ministero per gli Affari Interni sentito il Capo dei Qadi.

Tale incarico è retribuito dal Ministero per gli Affari Interni.

I detenuti appartenenti a religione diversa dalla musulmana sono ammessi, ove lo richiedano e sia possibile, a ricevere l'assistenza dei Ministri del loro Culto.

CAPO XIV.

Disciplina.

Art. 62.

La disciplina nello stabilimento è affidata alla Autorità del Direttore.

Questo, per premiare i detenuti che sono meritevoli e per correggere quelli che tengono cattiva condotta, concede ricompense ed infligge punizioni disciplinari.

Nessuna punizione può essere inflitta senza che prima sia stato sentito il detenuto.

Art. 63.

Quando il giudizio disciplinare deve essere sospeso per la denuncia dell'Autorità Giudiziaria di un detenuto colpevole di reato, il Direttore ha facoltà di applicare i provvedimenti cautelativi che ritiene necessari.

I definiti provvedimenti disciplinari sono emessi all'esito del procedimento penale.

Art. 64.

Le ricompense che possono essere concesse ai detenuti sono:

- 1) il permesso di inviare parte del proprio fondo alla famiglia bisognosa;
- 2) la proposta di remissione del quarto della pena;
- 3) la proposta per la concessione della grazia.

Art. 65.

Le punizioni che possono essere inflitte ai detenuti sono:

- 1) la privazione del passeggio in comune da uno a dieci giorni;
- 2) la cella ordinaria da uno a venti giorni;
- 3) la cella con trattamento alimentare ridotto da tre a 15 giorni;
- 4) la cella con trattamento alimentare ridotto per i giorni di martedì, giovedì e sabato da uno a tre mesi.

Art. 66.

Nel caso di urgenza il Comandante può far mettere provvisoriamente in cella i detenuti colpevoli di gravi infrazioni, ma deve informare, senza indugio, l'Autorità dirigente.

Art. 67.

L'uso del giubbotto di sicurezza e del lettino di contenzione può

essere disposto dal Direttore, sentito il parere del medico, nei casi di assoluta necessità per i detenuti pericolosi a se stessi e agli altri.

Il medico deve visitare almeno una volta al giorno tali detenuti.

Art. 68.

E' inflitta la punizione indicata nel n. 1 dell'art. 65 per le seguenti infrazioni:

- 1) abbandono del posto senza permesso;
- 2) uso di beffe verso i compagni;
- 3) guasti prodotti per semplice negligenza al materiale dello stabilimento;
- 4) esecuzione di lavori diversi da quelli ordinati;
- 5) infrazione all'obbligo del silenzio.

Art. 69.

E' inflitta la punizione indicata nel n. 2 dell'art. 65 per le infrazioni seguenti:

- 1) possesso clandestino di oggetti vietati;
- 2) esecuzione di lavori clandestini;
- 3) sciupio, cambio, cessione di oggetti e di alimenti;
- 4) negligenza abituale nel lavoro;
- 5) violazione all'obbligo di eseguire prontamente e rispettosamente gli ordini ricevuti;
- 6) contegno poco rispettoso od osservazioni sconvenienti;
- 7) uso di parole oscene o bestemmie;
- 8) trascesa a diverbio con compagni;
- 9) imbrattamento di muri o di oggetti di casermaggio;
- 10) lacerazione di libretto di conto corrente.

Art. 70.

E' inflitta la punizione indicata nel n. 3 dell'art. 65 per le seguenti infrazioni:

- 1) grida, canti, tentativi di comunicazione con altri detenuti o con estranei;
- 2) giochi non consentiti;
- 3) guasti volontari al materiale dello stabilimento;
- 4) traffico di vitto o di altri oggetti;
- 5) simulazione di malattia;
- 6) contegno arrogante verso gli agenti di custodia;
- 7) alterazione dei libretti di conto corrente a scopo di indebito profitto;
- 8) rifiuto di obbedienza agli agenti di custodia;
- 9) possesso di denaro o di oggetti atti ad offendere;
- 10) maltrattamenti verso i compagni o trascesa ad alterchi violenti od a rissa;
- 11) sottrazione di generi, materie ed altri oggetti;
- 12) tentativo qualsiasi di evasione;

- 13) atti osceni contrari al buon costume;
- 14) incitamento al compagno a commettere disordini.

Art. 71.

E' inflitta la punizione indicata al n. 4 dell'art. 65 per le seguenti infrazioni:

- 1) evasione;
- 2) tumulto, ammutinamento, ribellione in modo aperto o violento, grida sediziose per incitare i compagni alla ribellione, rifiuto di sottomettersi alle punizioni inflitte;
- 3) ingiurie o minacce o tentativi di violenza contro funzionari;
- 4) percosse o lesioni in danno dei compagni;
- 5) rifiuto di obbedienza agli ordini del personale dello stabilimento;
- 6) violenza contro il personale di custodia, percosse o lesioni in danno di agenti;
- 7) disordini gravi.

Art. 72.

Il detenuto che turba l'ordine e la disciplina senza che l'infrazione sia preveduta espressamente dal regolamento, o commetta più infrazioni, è punito secondo l'indole e la gravità del fatto.

Art. 73.

Il Direttore può, in occasione di straordinarie ricorrenze, condannare o sospendere le punizioni che non sono state già scontate o di cui è stata iniziata l'esecuzione.

Art. 74.

Il detenuto che si ammalia mentre sconta la punizione della cella è ricoverato nell'infermeria. Appena guarito è ricondotto in cella.

Art. 75.

Delle punizioni inflitte agli imputati si dà comunicazione all'Autorità Giudiziaria a disposizione della quale si trovano.

CAPO XV.

Trasferimenti.

Art. 76.

Quando si deve trasferire un detenuto, il Comandante, nel consegnarlo al Capo della scorta incaricato alla traduzione, gli rimette la cartella biografica e la nota degli effetti carcerari e può anche rimettergli il danaro ed ogni altro oggetto di spettanza del detenuto stesso.

Di tutti gli oggetti ed atti arresi, il Comandante ritira ricevuta dal Capo scorta, che ne è responsabile sino alla consegna del detenuto nel luogo a cui è destinato.

Art. 77.

Il detenuto prima di essere posto in traduzione, deve essere visitato dal medico che rilascia dichiarazione scritta.

Se il medico riconosce che il detenuto è in condizioni di salute da non poter sopportare, senza pericolo, il viaggio, il Direttore sospende la partenza, informando a seconda dei casi, l'Autorità giudiziaria o il Ministero.

CAPO XVI.

Evasioni.

Art. 78.

Avvenuta l'evasione di un detenuto, l'Autorità dirigente immediatamente provvede, per mezzo dei suoi dipendenti, alle prime ricerche ed in pari tempo ne dà notizia alle Forze di Polizia ed al Pubblico Ministero.

Trasmette, poi sollecitamente, all'Autorità giudiziaria dettagliato rapporto, a cui allega una copia della cartella biografica dell'evaso.

Agli effetti disciplinari si ritiene avvenuta l'evasione, quando il detenuto è uscito da un luogo chiuso o quando è stato lontano per oltre due ore dal posto assegnatogli nel lavoro all'aperto.

I militari e gli agenti addetti alla traduzione od alla sorveglianza esterna dello stabilimento od alla custodia dei detenuti che lavorano all'aperto, sono autorizzati a fare uso delle armi quando vi sono costretti dalla necessità d'impedire l'evasione.

CAPO XVII.

Liberazioni.

Art. 79.

Il detenuto è liberato per ordine scritto, sottoscritto e munito del sigillo di Ufficio, emesso dall'Autorità giudiziaria o dalle altre Autorità a disposizione delle quali si trova per il procedimento, per l'esecuzione delle pene o per altro motivo.

La Direzione trasmette mensilmente al Pubblico Ministero ed al Ministero per gli Affari Interni i dati statistici concernenti il movimento dei detenuti dello stabilimento.

Art. 80.

Un mese prima della sentenza della pena, la direzione invia il foglio informativo del liberando all'Autorità di Pubblica Sicurezza.

All'Autorità di Pubblica Sicurezza è dato immediatamente avviso della liberazione dell'imputato.

Art. 81.

Allatto della liberazione si ritirano tutti gli oggetti consegnati al detenuto dall'Amministrazione e gli si restituiscono quelli di sua proprietà.

Se il vestiario di proprietà del condannato liberando viene dalla Direzione riconosciuto insufficiente o inadatto, è permesso al liberando di richiedere in tempo utile altro vestiario dalla famiglia.

Se la famiglia non corrisponde alla richiesta, si provvede il liberando dell'occorrente e si pone la spesa a carico dell'Amministrazione sempre che il detenuto non disponga di fondi al momento della liberazione.

Art. 82.

Al liberando si consegna, se lo richiede, un attestato della condotta tenuta e della capacità lavorativa dimostrata durante la detenzione.

CAPO XVIII

Liberazione condizionale e proposta di grazia.

Art. 83.

Il condannato a pena detentiva per un tempo non inferiore a 9 anni e che abbia scontato almeno 1/3 della pena, che abbia dato prova costante di ravvedimento può presentare domanda per ottenere la liberazione condizionale al Direttore, che la trasmette al Pubblico Ministero con le informazioni sulla condotta del condannato e con il proprio parere.

Art. 84.

Il condannato all'ergastolo, che ha scontato almeno 15 anni di pena, ed il condannato ad altra pena detentiva che ne ha scontato almeno la metà, può essere proposto per la grazia quando, per la condotta tenuta e per le prove date di attaccamento al lavoro, sia giudicato meritevole di speciale considerazione.

Il Direttore trasmette le proposte al Ministero per gli Affari Interni tramite il Pubblico Ministero con le informazioni sulla condotta del condannato.

GOVERNO DELLA SOMALIA.

DECRETO 12 febbraio 1957, n. 22 rep.

Norme per il conferimento incarichi e supplenze Scuole Primarie della Somalia.

L'AMMINISTRATORE

RITENUTO di dover provvedere alla regolamentazione dell'intera materia degli incarichi e supplenze nelle Scuole Primarie della Somalia;

VISTA la legge 7 maggio 1956, n. 1 « Istituzione del Governo della Somalia » che delega l'Amministrazione a provvedere ai sensi dell'art. 7 dell'Ordinanza 6 gennaio 1956, n. 2;

VISTI i Decreti: 7 settembre 1951, n. 160; 10 marzo 1954, n. 22; 24 maggio 1954, n. 61; 20 ottobre 1954, n. 144;

SENTITO il Consiglio dei Ministri,

SU PROPOSTA del Ministro per gli Affari Sociali, di concerto col Ministro per gli Affari Generali,

DECRETA:

Art. 1.

Sono approvate le unte norme relative al conferimento degli incarichi annuali e delle supplenze nelle Scuole Primarie

Mogadiscio, il 12 febbraio 1957

D L'AMMINISTRATORE

P. Franca

ABDULLAHI ISSA MOHAMUD
SCEK ALI GIUMALE BARALE
MOHAMED ABDI NUR

VISTO e Registrato - Reg. n. 2, foglio n. 65.

Mogadiscio, il 23 marzo 1957.

Il Magistrato ai Conti SPADARO.

NORME PER IL CONFERIMENTO DEGLI INCARICHI ANNUALI E DELLE SUPPLENZE NELLE SCUOLE PRIMARIE

Art. 1.

Organico annuale delle Scuole Primarie e dei relativi insegnanti.

Entro il mese di aprile di ogni anno, viene stabilito, con Decreto del Ministro per gli Affari Sociali di concerto col Ministro per gli Affari Generali, l'organico delle Scuole Primarie e dei relativi insegnanti per l'anno scolastico successivo.

Su proposta dell'Ispektorato Istruzione Primaria, sentite le competenti Autorità scolastiche regionali, il Ministro per gli Affari Sociali può disporre, durante l'anno scolastico, variazioni nell'organico, purché queste non comportino alcun aumento di insegnanti.

Art. 2.

Categorie degli insegnanti.

Oltre al personale insegnante stabile, regolato da apposite disposizioni, possono essere addetti alle scuole primarie:

- a) insegnanti incaricati;
- b) insegnanti supplenti.

Art. 3.

Incarichi annuali.

In mancanza di personale stabile, l'insegnamento nelle scuole primarie può essere affidato, con decreto del Ministro per gli Affari Sociali di concerto col Ministro per gli Affari Generali e fino a copertura dei posti previsti in organico, ad insegnanti incaricati annuali.

Art. 4.

Conferimento degli incarichi.

Il conferimento degli incarichi annuali di insegnamento nelle scuole primarie è disposto, entro il mese precedente l'inizio dell'anno scolastico, secondo le apposite graduatorie di cui al successivo art. 5. L'incarico s'intende conferito per tutta la durata dell'anno scolastico, fermo restando il disposto dell'art. 11.

L'insegnante incaricato deve, sotto pena di decadenza, comunicare l'accettazione dell'incarico entro cinque giorni dal ricevimento della comunicazione e presentarsi all'autorità scolastica indicatagli fin dal l'inizio dell'anno scolastico, qualunque sia il giorno di effettivo inizio delle lezioni.

Al termine di ogni anno scolastico, tutti gli incarichi si intendono, comunque, decaduti.

Qualora, però, la seconda sessione di esami, a cui l'insegnante incaricato debba partecipare, si protragga oltre la fine dell'anno scolastico, l'insegnante stesso è tenuto a parteciparvi senza diritto alla corresponsione di assegni.

Art. 5.

Graduatorie.

Per il conferimento degli incarichi annuali d'insegnamento e delle supplenze, sono compilate distinte graduatorie degli aspiranti a seconda dei titoli di studio presentati dai candidati.

Le predette graduatorie sono, in ordine di precedenza, le seguenti:

- a) graduatoria degli aspiranti in possesso del diploma magistrale;
- b) graduatoria degli aspiranti in possesso di diploma di metodo o titolo equipollente;
- c) graduatoria degli aspiranti in possesso di diploma di scuola secondaria di II grado;
- d) graduatoria degli aspiranti che, avendo partecipato al concorso per maestri coadiutori, abbiano conseguita una votazione non inferiore a 60/100 in ciascuna materia classificata;
- e) graduatoria degli aspiranti in possesso di licenza di scuola secondaria di I grado o comunque forniti di corrispondente cultura e ritenuti idonei all'insegnamento.

L'accertamento dell'idoneità all'insegnamento per gli aspiranti di cui alla lettera e) è compiuto dalla stessa Commissione di cui al seguente art. 6.

Le graduatorie di cui sopra non sono vincolanti per il conferimento di incarichi o supplenze presso gli asili infantili.

Art. 6.

Commissione per la formazione delle graduatorie.

La formazione delle graduatorie degli aspiranti ad incarichi annuali d'insegnamento o supplenze nelle scuole primarie, è affidata ad una Commissione nominata dal Ministro per gli Affari Sociali, presieduta dall'ispettore Istruzione Primaria e composta come segue:

- un funzionario del Ministero per gli Affari Sociali,
- un funzionario del Ministero per gli Affari Generali,
- un funzionario dell'Ufficio per gli Affari Italiani;
- un Direttore Didattico;
- due maestri di ruolo.

Uno dei Commissari assume le funzioni di Segretario.

Art. 7.

Criteri per la formazione delle graduatorie.

I criteri per la formazione delle graduatorie di cui al precedente art. 5, la tabella per la valutazione dei titoli di studio, di servizio e di benemerite, nonché la determinazione della data per la presentazione delle domande, vengono fissati dal Ministero per gli Affari Sociali di concerto col Ministero per gli Affari Generali, entro il 31 dicembre di ogni anno, con determinazione da pubblicarsi nell'Albo degli organi predetti ed in quello dell'Ispettorato Istruzione Primaria.

Art. 8.

Pubblicazione delle graduatorie.

Le graduatorie vengono affisse contemporaneamente agli albi di cui al precedente art. 7 per almeno otto giorni; avverso ad esse è ammesso ricorso al Ministro Affari Sociali entro dieci giorni dalla data di affissione agli albi predetti.

Trascorso tale termine e comunque non oltre il 15 del mese di maggio, le graduatorie sono rese esecutive con provvedimento del Ministro Affari Sociali di concerto col Ministro Affari Generali.

Art. 9.

Assegnazioni di sede.

L'incarico di insegnamento annuale viene conferito per una determinata sede e scuola, tenendo conto — compatibilmente con le esigenze didattiche e soprattutto con la opportunità di assicurare la continuità dell'insegnamento nelle singole scuole — delle graduatorie e delle preferenze indicate dall'aspirante nella sua domanda.

Art. 10.

Conferimento d'incarichi dopo esaurite le graduatorie

Quando le graduatorie di cui al precedente art. 5 sono esaurite, gli incarichi annuali d'insegnamento possono essere conferiti, su proposta dell'Ispektorato Istruzione Primaria e sempre entro i limiti di organico di cui all'art. 1, a persone che diano affidamento di poter assolvere il loro compito di insegnamento. In nessun caso possono essere affidati incarichi annuali d'insegnamento a personale dell'Amministrazione.

Art. 11.

Disciplina e revoca degli incarichi.

Per gli insegnanti incaricati valgono le stesse norme disciplinari vigenti per il personale insegnante di ruolo, in quanto applicabili.

L'incarico può essere revocato in qualunque momento, senza corresponsione di speciali indennità o compensi, a giudizio insindacabile dell'Autorità che lo ha conferito:

- 1) per soppressione del posto;
- 2) per assegnazione di un insegnante di ruolo;
- 3) per incapacità didattica;
- 4) per ragioni disciplinari o morali.

Art. 12.

Trattamento economico per gli insegnanti incaricati

Agli insegnanti incaricati annuali spetta il seguente assegno mensile lordo:

- insegnanti di cui alle graduatorie a), b) e c) del precedente art. 5. So. 300;
- insegnanti di cui alle graduatorie a), b), e c) del precedente art. 5. So. 200;

Ai medesimi spettano inoltre le stesse indennità e gratifiche cui hanno diritto, rispettivamente, i maestri diplomati di ruolo ed i conduttori del grado iniziale.

Il trattamento di cui sopra può essere maggiorato, in conformità dell'art. 18, paragrafo 3, della Convenzione n. 82, adottata dalla Conferenza Generale dell'Organizzazione Internazionale del Lavoro in data 11 luglio 1947, fino al limite massimo previsto per la categoria B grado iniziale di cui alla Tabella I annessa al D.A. 24 dicembre 1955, numero 246.

Nel caso di cui al precedente comma, l'incarico è conferito, sentito l'Ufficio per gli Affari Italiani, con Decreto del Ministro Affari Sociali di concerto col Ministro Affari Generali. Nel Decreto stesso sarà anche stabilita la maggiorazione del trattamento economico, tenuto conto del titolo di studio, della situazione di famiglia, della provenienza e di ogni altro utile elemento di valutazione.

Art. 13.

Pagamento retribuzioni agli insegnanti incaricati.

Il pagamento delle retribuzioni agli insegnanti incaricati viene effettuato mediante ruolo di spesa fissa a carico del competenti capitoli di bilancio.

Art. 14.

Spese di viaggio per raggiungere la sede di servizio.

L'insegnante incaricato annuale che debba raggiungere una sede di servizio diversa da quella di presentazione di cui all'art. 4 comma 3, ha diritto al rimborso delle spese di viaggio, compiuto con i mezzi più economici, compreso il trasporto del bagaglio fino al limite massimo di q.li uno.

Art. 15.

Permessi.

Agli insegnanti incaricati possono essere concessi, dai Direttori Didattici, compatibilmente con le esigenze di servizio, brevi permessi per motivi privati, senza assegni, che complessivamente nello stesso anno scolastico non superino il massimo di dieci giorni.

Art. 16.

Absenze per malattia.

Nei casi di assenza per malattia, da accertarsi entro i cinque giorni dall'inizio dell'assenza stessa, all'insegnante incaricato che abbia almeno sei mesi di servizio continuativo nell'anno scolastico o che abbia già insegnato come incaricato nell'anno scolastico precedente con diritto al pagamento degli assegni durante le vacanze annuali, è mantenuto l'incarico per un periodo di 60 giorni, dei quali però solo i primi 20 sono retribuiti.

Qualora la malattia e l'invalidità al lavoro risultino derivanti direttamente e sicuramente da causa di servizio, il periodo di retribuzione sopra indicato è esteso a tutto il periodo dell'assenza fino al massimo di giorni 60.

In tutti i casi, trascorso il periodo di 60 giorni senza che l'insegnante abbia ripreso servizio, esso s'intende decaduto dall'incarico.

Il limite massimo dell'assenza sopra indicata s'intende per anno scolastico.

Se l'assenza non risulta giustificata si fa luogo alla revoca dell'incarico.

Art. 17.

Absenze per gravidanza e puerperio.

In caso di assenza per gravidanza e puerperio, alle insegnanti incaricate che abbiano almeno sei mesi di servizio continuativo nell'anno scolastico o che abbiano già insegnato come incaricate nell'anno

scolastico precedente con diritto al pagamento degli assegni durante le vacanze annuali, è conservato l'incarico per 75 giorni con diritto all'intera retribuzione per i primi 30 giorni di assenza ed a metà di essa per i successivi 45 giorni.

Trascorso il periodo di 75 giorni senza che l'insegnante abbia ripreso servizio, essa s'intende decaduta dall'incarico.

Le assenze per gravidanza e puerperio non sono considerate come assenze per motivi di salute.

Art. 18.

Orario normale e straordinario di lavoro.

Gli insegnanti incaricati sono tenuti ad impartire fino a 20 ore complessive di lezioni settimanali, nelle Scuole Elementari e nelle Scuole Primarie per Adulti.

Su richiesta dell'ispettorato per l'Istruzione Primaria i predetti insegnanti sono inoltre tenuti ad impartire fino a 10 ore settimanali di lezioni straordinarie, in eccedenza alle 20 di cui al precedente comma.

Le ore di lezione impartite in eccedenza al limite indicato nel primo comma del presente articolo sono retribuite come segue:

- a) insegnanti di cui alle lettere a), b) e c) del precedente art. 5, So. 5 all'ora;
- b) insegnanti di cui alle lettere d) ed e) del precedente art. 5, se provvisti di diploma di scuola secondaria di I grado, So. 3,50 all'ora;
- c) insegnanti di cui alla lettera e) non provvisti del diploma di scuola secondaria di I grado, So. 2,50 all'ora.

Il pagamento sarà effettuato trimestralmente a carico del competente articolo di bilancio amministrato dal Ministero Affari Sociali.

Art. 19.

Attività parascolastiche.

Gli insegnanti incaricati sono tenuti a prestare gratuitamente la propria opera per le attività parascolastiche (biblioteca — riunioni culturali — comitati scolastici — refezioni — saggi ginnici — consigli di insegnanti ed altre attività e manifestazioni connesse con la vita della Scuola).

Art. 20.

Corsi di aggiornamento.

Gli insegnanti incaricati sono tenuti a frequentare, durante le vacanze annuali, i corsi di aggiornamento cui fossero chiamati; la mancata frequenza equivale a rinuncia all'incarico, salvo che essa non sia giustificata da gravi motivi, da valutarli a giudizio dell'ispettore Istruzione Primaria.

Gli insegnanti che frequentano i corsi di aggiornamento hanno diritto, oltre al normale trattamento economico, soltanto al rimborso delle spese di viaggio sostenute per trasferirsi, nei mezzi più economici, dalla sede di servizio a quella stabilita per i corsi suddetti.

Art. 21.

Supplenze.

Alle necessità di insegnamento che dovessero verificarsi in corso di anno scolastico, per qualunque causa e per periodi di tempo superiori a 7 giorni, può essere provveduto mediante conferimento di supplenze.

Art. 22.

Conferimento supplenze.

Le supplenze vengono conferite agli aspiranti scegliendo, con i criteri di cui all'art. 9, le graduatorie di cui al precedente art. 5.

Al conferimento delle supplenze si provvede con disposizione del Ministero Affari Sociali di concerto col Ministero Affari Generali.

Il pagamento sarà effettuato coi fondi messi a disposizione dal Ministero Affari Generali.

Nel caso di supplenza che comporti il trattamento di cui al 3° comma dell'art. 12, richiamato dall'art. 25, essa viene conferita sentito l'ufficio per gli Affari Italiani.

Art. 23.

Conferimento di supplenze dopo esaurite le graduatorie.

Esaurite le graduatorie per sede, od in caso di somma urgenza, e qualora si tratti di sedi periferiche, potranno essere conferite supplenze a persone del posto, previo accertamento di cultura effettuato dal Direttore Didattico Regionale.

Per la sede di Mogadiscio provvede l'ispettorato Istruzione Primaria.

In nessun caso possono essere conferite supplenze a personale dell'Amministrazione.

Anche nei casi previsti dal presente articolo, si applica la disposizione contenuta nell'ultimo comma dell'articolo precedente.

Art. 24.

Decadenza dalla supplenza.

L'insegnante supplente che non assume servizio nel giorno o nella sede comunicatigli, s'intende decaduto dalla supplenza, a meno che l'eventuale ritardo sia ritenuto giustificato ad insindacabile giudizio dell'autorità che ha conferito la supplenza.

Art. 25.

Retribuzione agli insegnanti supplenti.

La retribuzione mensile spettante agli insegnanti supplenti è stabilita in ragione di un trentesimo delle competenze mensili di cui all'art. 12 per ogni giorno di effettivo servizio. A tale fine, tutti i mesi interi di servizio si considerano di 30 giorni e le festività previste nel Calendario scolastico ed in circolari ministeriali sono considerate giorni di servizio.

Art. 26.

Retribuzione durante le vacanze annuali.

All'insegnante supplente il cui servizio sia cominciato non più tardi del 1° ottobre (o del 1° dicembre se assegnato alle Scuole della Migurtinia) e sia durato fino al termine delle operazioni di scrutinio finale o di esame di I sessione, sono corrisposti gli assegni mensili fino al termine dell'anno scolastico. In questo caso si applica l'ultimo comma dell'art. 4.

Art. 27.

Termine delle retribuzioni.

Agli insegnanti supplenti che abbiano iniziato il servizio dopo il 1° ottobre (ed il 1° dicembre se assegnati alle Scuole della Migurtinia) non spetta alcuna retribuzione dopo il termine delle operazioni di scrutinio finale o degli esami di I sessione.

Il servizio s'intende in ogni caso terminato al 15 ed al 30 del mese in cui si sono svolte le operazioni di esame o di scrutinio, a seconda che le stesse abbiano avuto termine entro la prima od entro la seconda quindicina.

Per la eventuale partecipazione agli esami di II sessione, agli insegnanti di cui al comma precedente spetta una retribuzione pari ad un'intera mensilità, qualunque sia la durata della sessione di esami.

Art. 28.

Corsi di aggiornamento.

Gli insegnanti supplenti di cui all'art. 27 possono frequentare i corsi di aggiornamento di cui all'art. 20.

In tal caso essi sono considerati in servizio e retribuiti per la durata del Corso.

Art. 29.

Applicazione di norme agli insegnanti supplenti.

A tutti gli insegnanti supplenti si applicano le disposizioni contenute negli articoli 11 — 14 — 15 — 16 — 17 — 18 e 19.

Agli insegnanti supplenti di cui all'art. 26 si applicano anche le disposizioni contenute nell'art. 20.

Art. 30.

Anno scolastico.

La durata dell'anno scolastico nelle Scuole Primarie è la seguente:
a) per tutte le scuole del Territorio, escluse quelle della Regione della Migurtinia: dal 1° luglio al 30 giugno;
b) per le scuole della Regione della Migurtinia: dal 1° settembre al 31 agosto.

Art. 31.

Abrogazione di disposizioni.

Sono abrogati: il Decreto 7-9-1961 n. 190 — il Decreto 10-3-1964 n. 22 — il Decreto 24-5-1954 n. 61 — il Decreto 20-10-1954 n. 144 ed ogni altra contraria disposizione.

Art. 32.

Decorrenza.

Le presenti norme entrano in vigore il 1° gennaio 1957, salvo per le norme riguardanti il trattamento economico, che entreranno in vigore con l'inizio dell'anno scolastico 1957-58.

PARTE SECONDA

DECRETI AMMINISTRATIVI

GOVERNO DELLA SOMALIA.

DECRETO Amm.vo 28 febbraio 1957, n. 56 rrp.

Destinazione del sig. Franchina Sebastiano alle funzioni di Cancelliere presso la Corte di Giustizia.

L'AMMINISTRATORE

VISTO l'ordinamento giudiziario approvato con ordinanza n. 5 del 2 febbraio 1956;

RITENUTA la necessita di nominare un cancelliere per la Corte di Giustizia;

SU PROPOSTA del Presidente della Corte di Giustizia;

DECRETA:

A decorrere dal 1° marzo 1957 il sig. Franchina Sebastiano (C.-R. S. T.) è destinato alle funzioni di Cancelliere presso la Corte di Giustizia.

Mogadiscio, li 28 febbraio 1957.

p. L'AMMINISTRATORE

G. Benardelli

VISTO e Registrato - Reg. n. 21, foglio n. 104.

Mogadiscio, li 29 marzo 1957.

Il Magistrato ai Conti: SPADARO.

GOVERNO DELLA SOMALIA.

DECRETO Amm.vo 20 febbraio 1957, n. 67 rrp.

Libera disponibilità terreno demaniale alla Signora Medina Mohamed Culmie.

IL MINISTRO

VISTA la legge della Repubblica Italiana 4 novembre 1951, numero 1501, che ratifica e dà esecuzione all'Accordo di Tutela per il Territorio della Somalia;

VISTA la legge 7 maggio 1956, n. 1, « Costituzione del Governo della Somalia »;

RITENUTO che, per effetto dell'Ordinanza n. 5 del 12 aprile 1959, sono tuttora applicabili, in quanto compatibili, con l'articolo 14 dell'Accordo di Tutela, le disposizioni disciplinanti le concessioni edilizie, contenute nell'ordinamento fondiario per l'Eritrea, approvato con r.d. 7 febbraio 1926, n. 289, esteso alla Somalia con r.d. 17 marzo 1936, n. 360;

VISTO il decreto Ministeriale n. 112637 di prot. in data 15 giugno 1956, con il quale veniva concesso alla Sig.ra Medina Mohamed Culmie, il terreno di mq. 451,30 sito in Mogadiscio, Via Roma a scopo edilizio;

VISTO il foglio n. 340076 in data 26 gennaio 1957 del Servizio Tecnico Eriale dal quale risulta che la Sig.ra Medina Mohamed Culmie ha eretto sul terreno richiesto le costruzioni corrispondenti al progetto approvato dalla Commissione Edilizia nella sua 190ª seduta del 17 aprile 1956;

VISTO il nulla osta di abitabilità degli edifici costruiti dalla Sig.ra Medina Mohamed Culmie, rilasciato dall'Amministrazione Municipale con foglio n. 5661 in data 18 agosto 1956;

CONSIDERATO che sono stati adempiuti tutti gli obblighi normalmente imposti per la concessione ed il riconoscimento della libera disponibilità di terreno demaniale a scopo edilizio;

DECRETA:

E' riconosciuta a favore della Sig.ra Medina Mohamed Culmie, la libera disponibilità del terreno demaniale di mq. 451,30, avuto in concessione con D.M. n. 112637 del 15 giugno 1956, sito in Mogadiscio, Via Roma.

Mogadiscio, il 20 febbraio 1957.

IL MINISTRO

Salad Abdi Mohamud

VISTO e Registrato - Reg. n. 1, foglio n. 195.

Mogadiscio, il 25 febbraio 1957.

Il Magistrato ai Conti: SPADARO.

GOVERNO DELLA SOMALIA

DECRETO Amm.vo 23 febbraio 1957, n. 65 rep.

Libera disponibilità terreno demaniale alla S.p.A. AGIP.

IL MINISTRO

VISTA la legge della Repubblica Italiana 4 novembre 1951, numero 1301, che ratifica e dà esecuzione all'accordo di Tutela per il Territorio della Somalia;

VISTA la legge 7 maggio 1956, n. 1, « Costituzione del Governo della Somalia »;

VISTO il decreto 13 settembre 1956, n. 99 di rep. « Delega al Mi-

nistro per gli Affari Finanziari delle facoltà spettanti all'Amministrazione in materia di concessione edilizie »;

VISTO il D.A. n. 109033 di prot., registrato presso l'Ufficio del Magistrato ai Conti Reg. n. 14, foglio n. 214 del 12 marzo 1956, con il quale è concessa a scopo industriale, a favore della S.p.A. AGIP Farea demaniale di mq. 118967, sito in Mogadiscio, località Ras-Sif;

VISTO il nulla osta di abitabilità e servibilità delle costruzioni erette dall'AGIP sul terreno avuto in concessione, rilasciato dall'Amministrazione Municipale di Mogadiscio, con foglio n. 10620 in data 28 novembre 1956;

VISTO il foglio n. 340024 in data 12 gennaio 1957, del Servizio Tecnico Eriale, con il quale si accerta che le costruzioni erette dalla S.p.A. AGIP sul terreno avuto in concessione siano conformi al progetto approvato a suo tempo dalla Commissione Edilizia di Mogadiscio, nella sua 194ª seduta del 24 giugno 1956;

CONSIDERATO che sono stati adempiuti tutti gli obblighi normalmente imposti per la concessione di terreni demaniale e il successivo riconoscimento di libera disponibilità;

DECRETA:

E' riconosciuta a favore della S.p.A. AGIP la libera disponibilità del terreno di mq. 118967 avuto in concessione con D.A. n. 109033 di prot. sito in Mogadiscio, località Ras-Sif, a scopo industriale.

Mogadiscio, il 23 febbraio 1957.

IL MINISTRO

Salad Abdi Mohamud

VISTO e Registrato - Reg. n. 1, foglio n. 195.

Mogadiscio, il 28 febbraio 1957.

Il Magistrato ai Conti: SPADARO.

GOVERNO DELLA SOMALIA

DECRETO Amm.vo 30 agosto 1956, n. 69 rep.

Concessione edilizia al Signor Marano Sante.

L'AMMINISTRATORE

VISTA la legge 4 novembre 1951, n. 1301 che ratifica e dà esecuzione all'accordo di Tutela per il Territorio della Somalia;

VISTA la legge n. 1 in data 7 maggio 1956;

RITENUTO che, per effetto dell'Ordinanza n. 5 del 12 aprile 1959, sono tuttora applicabili, in quanto compatibili con l'articolo 14 dell'Accordo di Tutela, le disposizioni disciplinanti le concessioni edilizie, contenute nell'Ordinamento Fondiario per l'Eritrea, approvato con r.d. 7 febbraio 1926, n. 289, esteso alla Somalia con r.d. 17 marzo 1936, n. 360;

VISTA la domanda in data 10 marzo 1951 del signor Marano Sante, intesa ad ottenere in concessione un appezzamento di terreno demaniale sito in Mogadiscio, Corso Regina Elena;

CONSIDERATO che l'avviso ad opponendum, riguardante l'area richiesta e rimasto affisso a termini di legge all'alba del Municipio di Mogadiscio ed è stato pubblicato sul Bollettino Ufficiale n. 10 dell'1 ottobre 1951 e Bollettino Ufficiale Supplemento n. 2 al n. 3 del 16 marzo 1956, senza che siano state avanzate opposizioni valide da parte di terzi;

CONSIDERATO che il progetto, concernente la costruzione di un edificio in muratura ad uso di uffici e abitazione, è stato approvato dalla Commissione edilizia di Mogadiscio nella 198ª seduta del 2 marzo 1956;

VISTE le note dell'Ufficio tasse sugli Affari rispettivamente in data 5 gennaio e 14 maggio 1956, attestanti che il Signor Marano Sante ha pagato la somma di So. 4.320, quale prezzo stabilito dall'Amministrazione per la cessione del terreno richiesto;

VISTA che l'area richiesta di mq. 498 è stata consegnata al signor Marano Sante, come si rileva dai verbali redatti dal Servizio Tecnico Erariale rispettivamente in data 18 gennaio e 11 maggio 1956;

VISTO il disciplinare di concessione edilizia in data 11 luglio 1955 e la planimetria che lo integrano;

SU PROPOSTA del Ministro per gli Affari Finanziari,

DECRETA:

È concessa a scopo edilizio, al signor Marano Sante, l'area demaniale di mq. 433 sita in Mogadiscio, Corso Regina Elena, di cui alle planimetrie allegate, alle condizioni contemplate nell'unito disciplinare che si approva e si rende esecutivo, stipulato in data 14 luglio 1955, fra l'Amministrazione rappresentata dal Ministro per gli Affari Finanziari ed il predetto signor Marano Sante.
Mogadiscio, il 30 agosto 1956.

p. l'AMMINISTRATORI
P. Franca

SALAD ABDI MOHAMUD

VISTO e Registrato - Reg. n. 12, foglio n. 155.
Mogadiscio, il 8 settembre 1956.
Il Magistrato ai Conti: SPADARO.

GOVERNO DELLA SOMALIA

DECRETO Amm.vo 4 dicembre 1956, n. 70 rep.
Concessione edilizia al Signor Marano Sante

IL MINISTRO

VISTA la legge della Repubblica Italiana 4 novembre 1951, numero 1501, «ratifica ed esecuzione dell'Accordo di Tutela per il Territorio della Somalia»;

VISTA la legge 7 maggio 1956, n. 1, «Costituzione del Governo della Somalia»;

VISTO il decreto 13 settembre 1956, n. 96 di rep. «Delega al Ministro per gli Affari Finanziari delle facoltà, spettanti all'Amministrazione in materia di concessioni edilizie»;

VISTO il decreto 30 agosto 1956, n. 114427 di prot. relativo alla concessione edilizia Marano Sante regio presso il Magistrato ai Conti 13 settembre 1956 reg. 18, foglio n. 195;

Avvalendosi dei poteri concessigli col citato decreto 13 settembre 1956 n. 96 di rep.;

CONSIDERATA la necessità di dovere perfezionare il citato provvedimento di concessione edilizia mancante del parere del Consiglio dei Ministri;

DECRETA:

Il decreto n. 114427 di prot. in data 30 agosto 1956 viene perfezionato col presente provvedimento di conferma della concessione avvalendosi dei poteri di cui al decreto 13 settembre 1956 n. 96 di rep.

Mogadiscio, il 4 dicembre 1956

IL MINISTRO
Salad Abd. Mohamud

VISTO e Registrato - Reg. n. 29, foglio n. 242.

Mogadiscio, il 7 dicembre 1956.

Il Magistrato ai Conti: SPADARO.

PARTE TERZA

V A R I E

CERTIFICATO N. 601681.

GOVERNO DELLA SOMALIA
MINISTERO PER GLI AFFARI ECONOMICI
Dipartimento Industria Commercio Trasporti e Comunicazioni

Deposito marchio della Società Farmaceutici Italia

Omissis:

CERTIFICA:

La Società « Farmaceutici Italia » con sede in Milano (Italia) — Via Filippo Turati n. 18 — il giorno 23 marzo 1957, alle ore 11,30, ha validamente depositato presso il Ministero per gli Affari Economici - Dipartimento Industria Commercio Trasporti e Comunicazioni — la domanda e gli altri documenti prescritti per ottenere la protezione nel Territorio della Somalia del marchio d'impresa sottodescritto:

« Il marchio è costituito dalla parola « GABBROCELLINA » comune scritta ».

Esso viene generalmente impresso direttamente o applicato sotto forma di etichetta sui prodotti della Società Farmaceutici Italia.

Esso potrà essere accompagnato o no dalla ragione sociale della ditta richiedente oppure da sigla della medesima. Potrà infine essere riprodotto su carta da lettere, buste, fatture, imballaggi o su altre carte di commercio o anche riprodotto mediante pubblicità figurata, fonica o di qualunque altro tipo.

Esso verrà applicato sui prodotti per impressione diretta o sotto forma di etichetta, mediante stampa, impressione o rilievo o in qualsiasi altro modo conveniente.

Esso serve a contraddistinguere: prodotti chimici, medicinali, farmaceutici, igienici, disinfettanti e veterinari di fabbricazione e commercio della Società Farmaceutici Italia.

Mogadiscio, il 6 aprile 1957.

(149)

IL MINISTRO
HAGI FARAH ALI OMAR

CERTIFICATO N. 801682

GOVERNO DELLA SOMALIA
MINISTERO PER GLI AFFARI ECONOMICI
Dipartimento Industria Commercio Trasporti e Comunicazioni

Deposito marchio della Società Farmaceutici Italia

Omissis

CERTIFICA:

La Società «Farmaceutici Italia» con sede in Milano (Italia) — Via Filippo Turati n. 18 — il giorno 23 marzo 1957, alle ore 11,30, ha validamente depositato presso il Ministero per gli Affari Economici - Dipartimento Industria Commercio Trasporti e Comunicazioni — la domanda e gli altri documenti presentati per ottenere la protezione nel Territorio della Somalia del marchio d'impresa sottodescritto:

« Il marchio è costituito dalla parola «STREPTONICIZZINA» comunque scritta ».

Esso viene generalmente impresso direttamente o applicato sotto forma di etichetta sui prodotti della Società Farmaceutici Italia.

Esso potrà essere accompagnato o no dalla ragione sociale della ditta richiedente oppure da sigla della medesima. Potrà infine essere riprodotto su carta da lettere, buste, fatture, imballaggi o su altre carte di commercio o anche riprodotto mediante pubblicità figurata, fonica o di qualunque altro tipo.

Esso verrà applicato sui prodotti per impressione diretta o sotto forma di etichetta, mediante stampa, impressione o rilievo o in qualsiasi altro modo conveniente.

Esso serve a contraddistinguere: prodotti chimici, medicinali, farmaceutici, igienici, disinfettanti e veterinari di fabbricazione e commercio della Società Farmaceutici Italia.

Mogadiscio, il 6 aprile 1957.

(158)

IL MINISTRO
HAGI FARAH ALI OMAR

CERTIFICATO N. 801683.

GOVERNO DELLA SOMALIA
MINISTERO PER GLI AFFARI ECONOMICI
Dipartimento Industria Commercio Trasporti e Comunicazioni

Deposito marchio della Società Farmaceutici Italia

Omissis

CERTIFICA:

La Società «Farmaceutici Italia» con sede in Milano (Italia) —

Via Filippo Turati n. 18 — il giorno 23 marzo 1957, alle ore 11,30, ha validamente depositato presso il Ministero per gli Affari Economici - Dipartimento Industria Commercio Trasporti e Comunicazioni — la domanda e gli altri documenti presentati per ottenere la protezione nel Territorio della Somalia del marchio d'impresa sottodescritto:

« Il marchio è costituito dalla parola «PERTOSSIVACCINO» comunque scritta ».

Esso viene generalmente impresso direttamente o applicato sotto forma di etichetta sui prodotti della Società Farmaceutici Italia.

Esso potrà essere accompagnato o no dalla ragione sociale della ditta richiedente oppure da sigla della medesima. Potrà infine essere riprodotto su carta da lettere, buste, fatture, imballaggi o su altre carte di commercio o anche riprodotto mediante pubblicità figurata, fonica o di qualunque altro tipo.

Esso verrà applicato sui prodotti per impressione diretta o sotto forma di etichetta, mediante stampa, impressione o rilievo o in qualsiasi altro modo conveniente.

Esso serve a contraddistinguere: prodotti chimici, medicinali, farmaceutici, igienici, disinfettanti e veterinari di fabbricazione e commercio della Società Farmaceutici Italia.

Mogadiscio, il 6 aprile 1957.

(152)

IL MINISTRO
HAGI FARAH ALI OMAR

CERTIFICATO N. 801684.

GOVERNO DELLA SOMALIA
MINISTERO PER GLI AFFARI ECONOMICI
Dipartimento Industria Commercio Trasporti e Comunicazioni

Deposito marchio della Società Farmaceutici Italia

Omissis

CERTIFICA:

La Società «Farmaceutici Italia» con sede in Milano (Italia) — Via Filippo Turati n. 18 — il giorno 23 marzo 1957, alle ore 11,30, ha validamente depositato presso il Ministero per gli Affari Economici - Dipartimento Industria Commercio Trasporti e Comunicazioni — la domanda e gli altri documenti presentati per ottenere la protezione nel Territorio della Somalia del marchio d'impresa sottodescritto:

« Il marchio è costituito dalla parola «GABROXINA» comunque scritta ».

Esso viene generalmente impresso direttamente o applicato sotto forma di etichetta sui prodotti della Società Farmaceutici Italia.

Esso potrà essere accompagnato o no dalla ragione sociale della ditta richiedente oppure da sigla della medesima. Potrà infine essere

riprodotto su carta da lettere, buste, fatture, imballaggi o su altre carte di commercio o anche riprodotto mediante pubblicità figurata, fonica o di qualunque altro tipo.

Esso verrà applicato sui prodotti per impressione diretta o sotto forma di etichetta, mediante stampa, impressione o rilievo o in qualsiasi altro modo conveniente.

Esso serve a contraddistinguere: prodotti chimici, medicinali, farmaceutici, igienici, disinfettanti e veterinari di fabbricazione e commercio della Società Farmaceutici Italia.

Mogadiscio, il 6 aprile 1957.

(151)

IL MINISTRO
HACI FARAH ALI OMAR

GOVERNO DELLA SOMALIA
MINISTERO PER GLI AFFARI FINANZIARI
Dipartimento Fondiario e Demanio III

AVVISO AD OPPONENDUM

Si rende noto che, con domanda pervenuta a questo Dipartimento in data 26 gennaio 1957 la signora Medina Ushelle Roble ha chiesto in concessione, a scopo edilizio e a norma delle vigenti disposizioni, un appezzamento di terreno della superficie di mq. 900 sito in Mogadiscio, a nord di R. Cantieri descritta nella planimetria, della quale gli interessati possono prenderne visione presso l'ufficio tecnico del Municipio di Mogadiscio e presso il Dipartimento Fondiario e del Demanio III.

Si accordano trenta giorni, dalla data di pubblicazione del presente avviso sul Bollettino Ufficiale, per eventuali opposizioni.

(147)

IL MINISTRO
Salad Abdi Mehamud

GOVERNO DELLA SOMALIA
MINISTERO PER GLI AFFARI FINANZIARI
Dipartimento Fondiario e Demanio III

AVVISO AD OPPONENDUM

Si rende noto che, con domanda pervenuta a questo Dipartimento in data 26 ottobre 1956 il sig. Kennedy Ahmed Yusuf ha chiesto in concessione, a scopo edilizio e a norma delle vigenti disposizioni, un appezzamento di terreno della superficie di mq. 1200 sito in Mogadiscio, Via Quirichetti descritta nella planimetria, della quale gli interessati

possono prenderne visione presso l'ufficio tecnico del Municipio di Mogadiscio e presso il Dipartimento Fondiario e del Demanio III.

Si accordano trenta giorni, dalla data di pubblicazione del presente avviso sul Bollettino Ufficiale, per eventuali opposizioni.

IL MINISTRO
Salad Abdi Mehamud

(148)

F.LLI MORTARA S.A. — Sede Sociale Mogadiscio
Capitale Sociale So. 100.000 inter. versato.

Estratto Verbale Assemblée

L'Assemblea Generale Ordinaria degli Azionisti, tenutasi in Mogadiscio il 28 marzo 1957, ha approvato il Bilancio ed il relativo Conto Precluse e Profitti al 31 dicembre 1956, con le seguenti risultanze:

Totale attivo So. 353.089,72
Totale passività So. 284.445,93

Utili di Esercizio So. 69.243,70

Ha reintegrato il Collegio Sindacale come segue:
Massimini Rag. Gino: *Presidente* — Sig. Capone Enrico e Sig. Camenzid Roberto: *Sindaci Effettivi* — Boero Comm. Francesco e Sig. Carniglia Omero: *Sindaci Supplenti*.

Mogadiscio, il 2 aprile 1957.

L'Amministratore Unico
Ing. Anteo Mortara

MANIFATTURE COTONIERE D'AFRICA

Società per azioni - Sede in Mogadiscio — Cap. Sociale So. 550.000 int. versato

I Signori Azionisti sono convocati in Assemblea ordinaria e straordinaria per il giorno 28 aprile 1957, alle ore 11, presso la sede della S.p.A. S.A.N.E., in Roma, Via Marche n. 1 e, occorrendo, in seconda convocazione per il giorno 28 maggio 1957, alla stessa ora e luogo, per discutere e deliberare sul seguente

ORDINE DEL GIORNO

Parte ordinaria:

— Deliberazioni in ordine all'art. 2384 del C.C. e adozione dei provvedimenti relativi.

Parte straordinaria.

— Relazione sulla situazione patrimoniale, applicazione dell'art. 2446 C.C. ed adempimenti conseguenziali.

Per intervenire all'Assemblea i Signori Azionisti dovranno, almeno cinque giorni prima di quello fissato per l'Assemblea, depositare le azioni di loro proprietà presso la sede sociale in Mogadiscio, oppure presso il Banco di Napoli, sedi di Napoli e di Mogadiscio, ritirando il relativo biglietto di ammissione.

Roma, li 27 marzo 1957.

Il Consiglio d'Amministrazione
Il Presidente
Giuliano Cara

COOPERATIVA EDILIZIA DI MOGADISCIO

Assemblea Generale Straordinaria

I Sigg.ri Soci sono convocati in Assemblea Generale Straordinaria per il giorno maggio 1957 in 1^a convocazione, e per il giorno 3 maggio 1957 in 2^a convocazione, nei soliti locali alle ore 9, per deliberare sul seguente ordine del giorno:

- Bilancio Generale di chiusura;
- Scioglimento della Cooperativa e misure conseguenti.

Mogadiscio, 10 aprile 1957.

Il Presidente
del Consiglio di Amministrazione
Dott. Mario Garino